



**COMUNE DI RIBERA**  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

**CATASTO INCENDI (AGGIORNATO ANNO 2025)**  
**“Art. 10 Legge n. 353/2000 e successive modifiche ed integrazioni”**

**RELAZIONE TECNICA**

**Premessa**

La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e successive modifiche ed integrazioni per ultimo dall'art. 9-sexies, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.

*In particolare, l'articolo 10 comma 1 prescrive che: "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. (I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili)".*

*Il D.L. n. 91/2017, ha introdotto il comma 1 bis che prevede la disapplicazione del comma 1 nei casi in cui il proprietario risulta ".....vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria".*

La definizione di incendio boschivo viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla stessa Legge quadro, dove l'incendio boschivo viene definito all'articolo 2: “Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.

In particolare la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata ad

incendio: un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni. Innanzitutto le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni (vincolo quindicennale), è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Inoltre, sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Infine sono vietate per sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

## **1. - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 e ss.mm.ii. in materia di incendi boschivi, prevede - al comma 2 dell'articolo 10 - l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

**Tali vincoli sono distinti in:**

### **Vincoli quindicennali**

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento;

### **Vincoli decennali**

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco;

### **Vincoli quinquennali**

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

### **Vincolo decennale**

È vietato sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

## **2. - METODOLOGIA DI LAVORO ADOTTATA**

La procedura tecnico-amministrativa per la redazione del Catasto incendi viene descritta con l'iter amministrativo da seguire per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco e più specificatamente:

- a) Il Servizio Comunale di Protezione Civile riceve le segnalazioni di avvenuto incendio di aree nel territorio comunale dal Corpo Forestale o dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'elaborazione dei dati recepiti dal SIF relativo agli eventi di incendio, procedendo alla perimetrazione e individuazione delle particelle catastali interessate dal fuoco;
- b) Il Responsabile dell'area tecnica con propria determinazione approva l'elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco e delle relative perimetrazioni, disponendo, altresì, la pubblicazione all'Albo Pretorio del superiore elenco, per la durata di trenta giorni consecutivi, per eventuali osservazioni, così come stabilito dall'art. 10, comma 2°, della Legge n. 353/2000 e provvederà, altresì, alla pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Comune di Ribera, costituendo tale comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, in forma collettiva, ai sensi degli art. 7 e seguenti della Legge 241/90, come recepita dalla L.R. n. 10/ 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) A seguito della pubblicazione, si provvederà alla valutazione di eventuali osservazioni e redige l'elenco definitivo delle aree percorse dal fuoco e delle relative perimetrazioni;
- d) Il Consiglio Comunale, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui alla lettera c), con proprio atto deliberativo approva l'elenco definitivo delle aree percorse dal fuoco e delle relative perimetrazioni, disponendone, al fine di assicurarne la massima diffusione, la pubblicazione sul sito internet del Comune di Ribera;
- e) Successivamente si trasmette l'elenco definitivo delle aree percorse dal fuoco e le relative perimetrazioni, unitamente all'atto deliberativo di approvazione, ai servizi ed alle unità operative afferenti alle Direzioni organizzative dei Servizi Tecnici per gli adempimenti connessi e consequenziali;
- f) L'Unità Operativa di Protezione Civile dà comunicazione dell'approvazione dell'elenco definitivo approvato alla Prefettura di Agrigento-Ufficio Territoriale di Governo.

3. Ai sensi dell' art. 10 comma 2 della Legge n. 353/2000 il Catasto delle aree percorse dal fuoco va aggiornato annualmente.

#### 4. AGGIORNAMENTO RELATIVO AL PERIODO CHE VA DAL 2022 AL 2023.

Seguendo la procedura metodologica di cui alla legge 353/2000 e sulla base dei dati pervenuti di cui al punto 2, sono stati raccolti e analizzati:

- o Incendi avvenuti nel territorio del comune di Ribera negli anni 2022-2023 inclusi nella banca dati del SIF (Sistema Informativo Forestale) – Regione Sicilia ai sensi dell'art.1 dell'O.P.C.M. del 05/06/2008 – Acquisizione e relative perimetrazioni;
  - o Altre comunicazioni formali riguardanti le aree percorse dal fuoco da amministrazioni Statali e Regionali, e/o da settori e servizi comunali;
  - o Indicazioni del catasto (terreni e fabbricati) acquisiti dal SISTER banca dati Agenzia del Territorio e attraverso le applicazioni dedicate alla catalogazione e alla pubblicazione dei dati del S.I.T.R. comunale e specifici strumenti di consultazione web dedicati alla conoscenza del territorio.
- o Le tavole saranno realizzate su base catastale e con i dati acquisiti, rappresentando:
- Le particelle, all'interno del perimetro dell'incendio, il cui uso del suolo è di tipo **bosco o pascolo**, oggetto di apposizione del vincolo;
  - Le aree prive di tale uso per le quali non vige alcuna tipologia di vincolo.

In aggiunta, verrà sovrapposta la **Carta Forestale 16/96**. Qualora le particelle percorse dal fuoco siano incluse in questa carta, esse saranno vincolate anche se il loro uso agricolo non rientra nelle categorie di **bosco o pascolo**.

- Elaborazioni dei dati discendenti per la formazione dell'elenco delle particelle percorse dal fuoco, per foglio di mappa e particelle, allegate alle tavole cartografiche.

#### **5. ELABORATI TECNICI “AGGIORNAMENTO” CATASTO INCENDI DAL 2022 AL 2023**

Gli elaborati tecnici relativi all'aggiornamento del Catasto Incendi di cui “all'Art.10 Legge n.353/2000 e successive modifiche ed integrazioni” relative al periodo che va dal 2018 al 2021 sono:

- Tav. 1 – Relazione tecnica;
- Tav. 2.1 – Schede particelle percorse dal fuoco;
- Tav. 3.1 – Aree percorse dal fuoco su: Catastale ;

IL TECNICO  
Dott. Arch. Dario D'Angelo